Quando si consuma il reato di deposito incontrollato? (nota a Cass. pen. n. 16183/2013)

✓ Vincenzo Paone

La massima

Corte di Cassazione, sez. III penale, 9 aprile 2013, n. 16183

Pres. Teresi Alfredo - Est. Ramacci Luca - L.F.

In caso di deposito temporaneo irregolare è configurabile la fattispecie del deposito incontrollato. Il reato è istantaneo e si consuma nel momento in cui i rifiuti in deposito devono essere avviati allo smaltimento.

Il commento

C'è un tema sul quale la riflessione della Corte di cassazione non ha mai raggiunto elevati livelli di elaborazione: si tratta della questione della determinazione del momento consumativo del reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006) ipotizzato in relazione alla fattispecie di deposito temporaneo irregolare.

Prima di affrontare il nostro tema, occorre ricordare che, a livello formale, l'inosservanza delle regole dettate per effettuare il deposito temporaneo di rifiuti non è punita in via diretta (a differenza del deposito temporaneo irregolare dei rifiuti sanitari pericolosi) e per questo motivo è prevalsa la tesi di equiparare il deposito temporaneo irregolare ad un deposito incontrollato.

In una ormai lontana sentenza della Cassazione (1), si è infatti affermato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi effettuato, senza autorizzazione, all'interno dell'insediamento che li ha prodotti in attesa di essere smaltiti, in precedenza punito dall'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, costituiva un **deposito temporaneo** di rifiuti al quale andava applicata la disciplina sul **deposito incontrollato**.

La giurisprudenza, per un lungo periodo, si è conformata a questa analisi affermando che, nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni per il deposito temporaneo di rifiuti, si configura il reato di deposito incontrollato (2) puntualizzando, opportunamente, che il combinato disposto dell'art. 51, comma 2, e dell'art. 6, lett. m), D.Lgs. n. 22/1997 comportava che ogni deposito controllato non poteva che essere anche temporaneo e viceversa, con la conseguenza che un deposito, perché potesse dirsi controllato ovvero temporaneo, doveva essere rispettoso di tutte le condizioni imposte dal citato articolo (3).

Ad un certo punto, però, la Corte suprema (4) si è leggermente discostata dal riportato orientamento affermando che il D.Lgs. n. 22/1997 contempla tre nozioni di deposito di rifiuti: il deposito temporaneo (controllato ed effettuato nel luogo di produzione) che è ammesso nel rispetto delle condizioni prescritte dalla lett. m) dell'art. 6; il deposito preliminare o stoccaggio, che è una fase iniziale dell'attività di smaltimento, assoggettato alle procedure di abilitazione di cui ai capi quarto e quinto del titolo primo; il deposito incontrollato (effettuato in luogo diverso da quello in cui sono prodotti) sanzionato penalmente se effettuato da titolari di impresa o da responsabili di enti, ovvero sanzionato in via amministrativa se effettuato da persone fisiche diverse dai soggetti predetti.

Il principio non persuade: in primo luogo, se è vero che il deposito temporaneo è quello effettuato nel luogo di

Note:

✓ Magistrato.

(1) Cass. 15 luglio 1997, Ciarcià, in *Foro it.*, 1998, II, 530.

(2) Si veda Cass. 3 luglio 2001, Migliozzi, in *Foro it.*, 2002, II, 354; Cass. 5 marzo 2002, Amadori, *id.*, 2002, II, 673; Cass. 11 aprile 2002, Brustia, *Ced Cass.*, rv. 221883; Cass. 22 gennaio 2003, Costa, *Foro it.*, 2003, II, 514.

(3) Così Cass. 22 giugno 2004, Frassy, in *Foro it.*, 2005, II, 414.

(4) Cass. 25 febbraio 2004, Eoli, in questa *Rivista*, 2004, 1085, con nostre osservazioni *La cassazione si pronuncia sulla differenza tra i tipi di deposito di rifiuti previsti dal D.Lgs. n. 22/1997 (nota a Cass., sez. III, 25 febbraio 2004, Eoli).*

produzione sicché non sarebbe legittimo un deposito realizzato in luogo diverso (5), è anche vero che è sbagliato restringere il campo di applicazione della figura del deposito incontrollato alla sola ipotesi in cui il deposito sia effettuato in luogo diverso da quello di produzione dei rifiuti. La normativa, infatti, non contiene alcuna distinzione sul piano sanzionatorio a seconda del luogo in cui il deposito incontrollato dei rifiuti venga realizzato (6).
Ciò vuol dire che questa fattispecie può comprendere tranquillamente anche il deposito temporaneo effettuato nel luogo di produzione, ma irregolarmente.
Il punto più debole della ricostruzione della Corte si ha tuttavia quando la sentenza afferma che il deposito temporaneo irregolare diventa un deposito preliminare: la tesi contrasta con quanto sostenuto da Corte Giust. 5 ottobre 1999, n. 175/98, 177/98 (7), che ha statuito che

> «La nozione di **deposito temporaneo** si distingue da quella di **deposito preliminare** di rifiuti e non rientra nella nozione di operazione di gestione ai sensi dell'art. 1, lett. *d*), della direttiva del consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE».

Perciò se il deposito temporaneo è escluso dal novero delle operazioni di gestione dei rifiuti, non si comprende come lo stesso deposito temporaneo, non rispettoso delle condizioni prescritte dalla legge, possa trasformarsi in un deposito preliminare, che costituisce invece una fase dell'attività di gestione dei rifiuti, soggetto come tale all'obbligo di autorizzazione.
Poco tempo dopo la stessa terza sezione (8) ha riconfermato il principio arricchendolo in questi termini: allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6, lett. m), D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 183, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi:

a) un **abbandono** ovvero un **deposito incontrollato** sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma 2, del citato D.Lgs. n. 22 (ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006);
b) un **deposito preliminare**, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti;
c) una **messa in riserva in attesa di recupero**, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti. Per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione è sanzionata *ex* art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 (ora art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

La giurisprudenza successiva si è adagiata su questa tesi che, come già detto, suscita alcune perplessità.
Comunque sia, dobbiamo ragionare ora su quando si consumi la fattispecie che descrive il deposito incontrollato applicato all'ipotesi del deposito temporaneo irregolare (9).

La Cassazione dice la sua

Una recente decisione del supremo Consesso (10) apre nuove prospettive verso una migliore messa a fuoco della questione.
La sentenza ha confermato la condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del reato di aver effettuato un deposito incontrollato di oli minerali esausti senza avviarli allo smaltimento nei termini di legge.
Uno dei motivi del ricorso riguardava proprio la questione del momento consumativo del reato: la sentenza ha premesso che era stato accertato in fatto che la giacenza dei rifiuti, alla data del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, era pari a quella già esistente in epoca precedente, indicata come data dell'ultimo conferimento; trattandosi di quantitativo inferiore ai 10 metri cubi, i rifiuti andavano perciò avviati a smaltimento entro l'anno e

> «Trascorso inutilmente tale termine si è dunque configurato l'illecito - spiega la Corte - poiché antecedentemente risultavano rispettati i requisiti per il deposito temporaneo e da tale data decorre il termine quinquennale di prescrizione».

La sentenza ha, poi, sostenuto che questa conclusione non si pone affatto in contrasto con la giurisprudenza della Corte, in parte richiamata in ricorso:

> «Si è infatti affermato che l'abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui con-

Note:

(5) Si veda Cass. 8 giugno 2007, Balloi, *Ced Cass.*, rv. 237217 (costituisce regola generale quella secondo cui il deposito temporaneo deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove i rifiuti vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento); Cass. 11 luglio 2007, Pili, *Ced Cass.*, rv. 237388 (il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione). Da ultimo, si veda Cass. 24 ottobre 2012, PM in proc. Gentile, in questa *Rivista*, 2013, 470.

(6) In senso adesivo a quanto da noi sostenuto, si veda Cass. 24 gennaio 2012, Agrosì, in questa *Rivista*, 2013, 64, che ha per l'appunto affermato che il reato di cui all'art. 256, comma 2 si configura anche se il deposito temporaneo è gestito nello stesso luogo di produzione, ma in violazione delle prescrizioni indicate dall'art. 6, lett. m), D.Lgs. n. 22/1997 (oggi sostituito dall'art. 183, lett. *bb*), D.Lgs. n. 152/2006).

(7) *Foro it.*, 1999, IV, 441.

(8) Cass. 11 ottobre 2006, Tesolat in questa *Rivista*, 2007, 500, con nostre osservazioni critiche *La nozione di deposito temporaneo e preliminare: ancora incertezze da parte della cassazione*. Vale la pena segnalare che l'estensore della sentenza è il medesimo di Cass. Eoli.

(9) In tema, ci permettiamo di rinviare a Paone V., *Obblighi e sanzioni in tema di produzione e deposito temporaneo dei rifiuti*, in questa *Rivista*, 2009, 321.

(10) Cass. 28 febbraio 2013, n. 16183, Lazzi.

sumazione cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con il sequestro del bene, che rende materialmente impossibile la commissione di ulteriori ed analoghe condotte o con la sentenza di primo grado (11). Anche con riferimento ad ipotesi di deposito incontrollato e, con specifico riferimento ad esso, se ne è ravvisata, in un caso, la natura di reato permanente che dà luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, con la conseguenza che la consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero (12)».

La Corte si preoccupa infatti di chiarire che in tali pronunce l'individuazione del momento consumativo del reato viene effettuata tenendo conto della tipologia dell'attività svolta nel caso specifico e della condotta posta in essere e rileva che in nessuno dei casi trattati nelle decisioni evocate coincide con la vicenda in esame.

In definitiva, pertanto, secondo la Corte suprema il reato di deposito incontrollato è istantaneo.

Deposito incontrollato/temporaneo e prescrizione del reato

La norma che disciplina l'istituto del deposito temporaneo stabilisce una precisa scadenza entro la quale devono essere avviati a smaltimento o recupero i rifiuti o, in via alternativa, fissa un limite quantitativo di rifiuti stoccabili superato il quale occorre procedere alla stessa operazione. In entrambi i casi, a seconda ovviamente della modalità scelta per attuare il deposito, è individuabile un momento in cui deve essere tenuta la condotta doverosa. In questo istante, si consuma il reato che, perciò, è da qualificarsi come istantaneo (e non permanente). A cascata, consegue che da quel momento decorre il termine di prescrizione della contravvenzione.

Per avere una riprova della fondatezza di questa tesi, verifichiamo se regge la tesi contraria di qualificare la fattispecie come un reato permanente.

In questa prospettiva, la scadenza del termine, individuabile come sopra, non indicherebbe il momento di consumazione del reato, bensì individuerebbe solo l'inizio della consumazione dello stesso destinata a protrarsi sino ad adempimento avvenuto.

Questa diversa interpretazione della normativa presuppone che, nell'effettuazione di un deposito temporaneo irregolare, vi sia una componente omissiva collegata non tanto al mancato rispetto del termine (il cui avverarsi farebbe venire meno l'obbligo di agire), quanto alla omessa rimozione dei rifiuti successivamente alla scadenza annuale o al raggiungimento del limite quantitativo di rifiuti stoccati. Così ragionando, si dovrebbe allora ipotizzare che l'omesso avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entri a comporre la fattispecie punita: solo a questa condizione, infatti, l'azione prescritta potrebbe essere utilmente compiuta anche nel tempo successivo alla scadenza del termine il quale viene, pertanto, ad assumere solo un significato ordinatorio.

Questa ricostruzione non trova ospitalità nel nostro ordinamento in cui manca una norma esplicita che obblighi il soggetto che ha scaricato i rifiuti a rimuovere i medesimi. In altre parole, non è direttamente sanzionato il mantenimento dei rifiuti sull'area ove sono stati in precedenza abbandonati (dallo stesso soggetto o da terzi).

A tal riguardo, la Cassazione (13), pronunciandosi in merito all'ipotesi analoga riguardante la discarica abusiva, ha avuto occasione di precisare che la gestione senza autorizzazione di una discarica costituisce un reato permanente che persiste per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva. Il reato può realizzarsi solo in forma commissiva e perciò esso non comprende anche il mero mantenimento della discarica dei rifiuti (o dello stoccaggio da altri realizzati) in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della sua esistenza.

Queste considerazioni si attagliano perfettamente anche alla contravvenzione di deposito incontrollato: infatti, anche per integrare questo reato è necessario e sufficiente un atto mediante il quale il detentore decide di tenere in stoccaggio un certo quantitativo di rifiuti e non potrebbe essere diversamente perché, se fosse accertata la ripetitività della condotta di scarico, il fatto configurerebbe il reato di gestione abusiva.

Perciò, il reato di cui al comma 2 dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 è istantaneo e la sua consumazione coincide con la collocazione in deposito dei rifiuti. Non rileva che da tale condotta residuino effetti permanenti perché non bisogna confondere il reato permanente rispetto a quello istantaneo, ma con effetti permanenti.

Applicando al deposito temporaneo irregolare il principio che la responsabilità penale non si estende fino a comprendere il fatto che non ci si attivi per rimuovere i rifiuti stoccati illecitamente e ritenendo che l'omessa rimozione dei rifiuti nel termine indicato dalla norma costituisca una situazione equivalente a quella in cui il detentore lascia in deposito i rifiuti, si deve concludere che anche la fattispecie qui in esame integri un reato istantaneo ad effetti permanenti che si consuma nel momento in cui non viene disposto l'avvio a smaltimento o a recupero.

Note:

(11) Si veda Cass. 21 ottobre 2010, Gramegna, in *Foro it.*, 2011, II, 222; Cass. 19 dicembre 2007, Sarra, *Ced Cass.*, rv. 238828.

(12) Si veda Cass. 26 marzo 2011, Caggiano, in questa *Rivista*, 2011, 971. A dire il vero la ripetitività della condotta configura il più grave reato di discarica abusiva da considerarsi pacificamente di natura permanente. Giova ricordare al riguardo che la permanenza del reato comunque cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado.

(13) Cass. 5 ottobre 1994, Zaccarelli, in questa *Rivista*, 1995, 62.

Resta un'ultima domanda: se l'agente, superato il termine (la scadenza annuale o il quantitativo stoccabile), aggiungesse altri rifiuti a quelli già depositati, come opera questa circostanza sul momento consumativo del reato?
La risposta è coerente con l'interpretazione che abbiamo enunciato: se il reato di deposito incontrollato di rifiuti fosse considerato permanente, la sua consumazione perdurerebbe in dipendenza dell'incremento dei rifiuti depositati sino al momento dell'effettivo avvio a smaltimento o a recupero.
Ma dato che, secondo noi, il reato è istantaneo, si deve ritenere che ad ogni inosservanza, legata al mancato rispetto della scadenza temporale o della quantità stoccabile, corrisponde una singola violazione penale.

Il documento

Corte di Cassazione, sez. III penale, 9 aprile 2013, n. 16183

Considerato in diritto

5. Il ricorso è inammissibile perché è basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre rilevare, in primo luogo, che le deduzioni svolte in ricorso ripetono sostanzialmente le doglianze mosse con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta. Il ricorso, inoltre, si fonda su una erronea considerazione dell'istituto del deposito temporaneo e richiami non sempre pertinenti alla giurisprudenza di questa Corte, come meglio si dirà in seguito.
6. Ciò premesso, si osserva, relativamente al primo motivo di ricorso, che i giudici del gravame hanno correttamente escluso la indeterminatezza del capo di imputazione e la mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza.
Invero, come si rileva dalla riproduzione dell'imputazione riportata nella sentenza impugnata, la stessa manca effettivamente del riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, art. 256 che stabilisce le sanzioni applicabili per le diverse ipotesi di gestione illecita di rifiuti in essa contemplate, ma contiene una minuziosa descrizione del fatto, con un preciso richiamo all'art. 183, comma 1, lett. m), punto 1 del medesimo decreto legislativo, norma definitoria che, all'epoca dei fatti, indicava i termini entro i quali deve provvedersi all'avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti detenuti in regime di deposito temporaneo (analoga previsione è ora contenuta nel medesimo art. 183, comma 1, lett. bb)).
7. La formulazione dell'imputazione con le modalità appena descritte non determinava, dunque, alcuna nullità, essendo richiesto, come già puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, che la mancata indicazione degli articoli di legge violati è irrilevante quando il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto di difesa (sez. VI, n. 45289, 5 dicembre 2011; sez. V, n. 44707, 7 dicembre 2005, citata anche nel provvedimento impugnato; sez. I, n. v 18027, 19 aprile 2004; sez. IV, n. 39617, 22 novembre 2002; sez. VI, n. 3138, 14 settembre 2000 e numerose altre prec. conf.).
8. Parimenti corretta risulta la qualificazione giuridica della condotta contestata, che non presenta alcun difetto di correlazione con la sentenza, come invece sostenuto in ricorso.
Deve a tale proposito ricordarsi che il D.Lgs. n. 152/2006, art. 183 descrive il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate, tra le quali figura la previsione di limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento.
Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale. In ogni caso, pur rispettando il dato quantitativo indicato, il deposito non può avere durata superiore ad un anno.
L'osservanza di tutte condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (sez. III, n. 15680, 23 aprile 2010; sez. III, n. 30647, 15 giugno 2004; sez. III, n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile o abbandono.
A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tali casi, può configurarsi un deposito preliminare, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; una messa in riserva in attesa di recupero; un deposito incontrollato od abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; una discarica abusiva, quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (sez. III, n. 15680, 23 aprile 2010, cit; sez. III, n. 49911, 30 dicembre 2009; sez. III, n. 19883, 11 maggio 2009; sez. III, n. 24718, 23 giugno 2007; sez. III, n. 39544, 30 novembre 2006).

Si è inoltre affermato che la scelta tra le varie opzioni dipende soltanto dagli elementi specifici della fattispecie concreta e comporta una valutazione in fatto da parte del giudice del merito non censurabile in sede di legittimità (cfr. sez. III, n. 39544/2006; sez. III, n. 19883/2009, cit.) e che, con riferimento alle ipotesi di reato configurabili, diverse dalla discarica abusiva, la questione relativa alla qualificazione della condotta è puramente teorica, in quanto le sanzioni previste per la gestione di rifiuti non autorizzata e per il deposito incontrollato sono identiche (sez. III, n. 2033, 18 gennaio 2006).
9. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto che fosse configurabile una ipotesi di deposito incontrollato e tale valutazione, alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione fattuale riportata in sentenza, appare corretta e conforme ai principi dianzi richiamati, atteso che viene dato atto della giacenza di Kg 356 di rifiuti al momento del sopralluogo, corrispondente a quella esistente al 12 agosto 2005 e dell'assenza di operazioni di smaltimento a far data dal 27 luglio 2000, senza altri riferimenti che potessero consentire differenti considerazioni.
Tali argomentazioni, che appaiono coerenti ed immuni da manifeste contraddizioni, restano sottratte ad ogni possibilità di censura in questa sede.
10. Anche le censure mosse nel secondo motivo di ricorso non superano la soglia dell'ammissibilità.
Si è detto che, nel caso in esame, si verte in tema di deposito temporaneo effettuato senza il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge e che tale evenienza, facendo venir meno la possibilità di applicare la disciplina particolare prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. m), (ora lett. bb) richiede che si faccia riferimento alle disposizioni generali sulla gestione dei rifiuti, che esigono il titolo abilitativo per le attività di gestione e vietano l'abbandono.
I giudici del merito, come pure si è detto, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato fosse qualificabile come deposito incontrollato, sicché non vi era alcuna necessità di considerare la necessità o meno di un titolo abilitativo, come giustamente rilevato in sentenza.
11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso per quanto concerne la individuazione del momento consumativo del reato.
Nella fattispecie, come si è già detto, risulta accertato in fatto che la giacenza di rifiuti, alla data del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, era pari (Kg 356) a quella già esistente al 12 agosto 2005, indicata come data dell'ultimo conferimento.
Trattandosi di quantitativo inferiore ai 10 metri cubi, esso andava avviato a smaltimento entro un anno, quindi entro il 12 agosto 2006.
Trascorso inutilmente tale termine si è dunque configurato l'illecito, poiché antecedentemente risultavano rispettati i requisiti per il deposito temporaneo e da tale data deve ritenersi decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Correttamente la Corte del merito non ha dunque ritenuto spirato detto termine alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
Tale valutazione non si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, in parte richiamata anche in ricorso. Si è infatti affermato che l'abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui consumazione cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con il sequestro del bene, che rende materialmente impossibile la commissione di ulteriori ed analoghe condotte o con la sentenza di primo grado (cfr. sez. III, n. 40850, 18 novembre 2010; sez. III, n. 41848, 7 novembre 2008; sez. III, n. 6098, 7 febbraio 2008). Anche con riferimento ad ipotesi di deposito incontrollato e, con specifico riferimento ad esso, se ne è ravvisata, in un caso, la natura di reato permanente che da luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, con la conseguenza che la consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero (sez. III, n. 25216, 23 giugno 2011).
In tali pronunce l'individuazione del momento consumativo del reato viene però effettuata tenendo conto della tipologia dell'attività svolta nel caso specifico e della condotta posta in essere, in nessuno dei casi trattati coincidente con quella relativa alla vicenda in esame che, come si è detto, da quanto accertato dai giudici del merito, concerne rifiuti lecitamente detenuti in regime di deposito temporaneo fino al 12 agosto 2006.
12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare in questa sede le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (sez. IV, n. 18641, 22 aprile 2004).
Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

P.Q.M.
(*omissis*)